**N. 03822/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 06317/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6317 del 2013, proposto da:

Asl Ba, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Diaverum Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fulvio Mastroviti e Luigi Jr. Liberti, con domicilio eletto presso Andrea Botti in Roma, via Monte Santo, 25;

*nei confronti di*

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso gli Uffici della Delegazione Romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36; C.B.H. Citta Di Bari Hospital Spa, R. F. + altri tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Liberti, con domicilio eletto presso Andrea Botti in Roma, via Monte Santo, 25;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: sezione II n. 1022/2013, resa tra le parti, concernente la determinazione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni dialitiche in regime ambulatoriale a favore di pazienti uremici cronici

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Diaverum Italia Srl, della Regione Puglia e di R. M. + altri

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Corrente su delega di Trotta, Liberti, Mastroviti e Di Lecce;

Rilevato che, al fine di una più completa valutazione comparativa dei profili del danno grave ed irreparabile dedotti, è necessario acquisire documentati chiarimenti:

-su tempi e modalità (anche relativamente alle distanze geografiche) attraverso cui garantire che tutti i pazienti, attualmente in cura presso la struttura appellata, possano essere effettivamente assistiti dalle strutture pubbliche territorialmente competenti;

Ritenuto di disporre istruttoria al riguardo, assegnando alle Amministrazioni appellanti termine di giorni 30, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di una relazione;

Riservata all’esito ogni decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

dispone istruttoria ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

rinvia per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 12 dicembre 2013.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)